



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **12 / 2019** del 21/01/2019

Oggetto: COMUNE DI VERNASCA CONTRO PROVINCIA DI PARMA. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, N. 108/2018. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICHI LEGALI.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente DIEGO ROSSI

IMPRONTE

testo determina.pdf

4B1BD70760FAE8863B97BC0496BB2CDB26E030B09F0670C3CA52411B1D4920B01FED6F4A7BB31920B0CF12FC0E532A3748A
47138E881B42BCB9D69BA1102BE2E

VCON2_8833475_2189587.pdf.P7M

84A5F66929771A147B4B46D8003931F7A08F4FC28A94F38156C550B8E437E8E0BFE5B64F4DCB83F324417DDE7C28A847BBD5
A70292D3229461579CF89F3D291E

VTE2_8831316_2189587.pdf.P7M

6DB03BCA1DC8E483BEE20F7ADEF94AFADB73817C1717D033DEAF310D98E00D30B90B1447F7AFE98EEDDF2621FBD7969EA
9EACF54E7F87836327CF1F4C8CCD57B



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: COMUNE DI VERNASCA CONTRO PROVINCIA DI PARMA. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, N. 108/2018. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICHI LEGALI.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con Ricorso notificato il 13/02/2017, il Sig. M. R., residente a Piacenza, adiva il T.A.R. dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma, chiedendo:

la declaratoria dell'obbligo della Provincia di Parma, del Comune di Pellegrino Parmense (PR) e del Comune di Vernasca (PC), di provvedere, ciascuno secondo la propria competenza, all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, ex-art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, di terreni e beni meglio descritti nella narrativa del ricorso, nonché alla liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nei termini e secondo la misura di cui allo stesso art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, nonché al risarcimento degli ulteriori danni patiti o patienti dal ricorrente; ovvero, in alternativa, alla restituzione dei beni, previa loro integrale riduzione in pristino, allo stesso Sig. R. M., salvo sempre il risarcimento di ogni patito e patiendo danno; con nomina di un commissario ad acta, che provvedesse sulla menzionata istanza in caso di ulteriore inadempimento da parte delle Amministrazioni resistenti;

nonché, per quanto occorrer potesse e con specifico riferimento alla Provincia di Parma, l'annullamento della nota della Provincia stessa prot. 38957 del 15/12/2016, pervenuta al ricorrente in data 23/12/2016, e di ogni altro atto ad essa presupposto, implicito, conseguente e connesso; che il T.A.R. dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza n. 175 del 17/05/2017 comunicata alla Provincia il 23/05 successivo via PEC, disponeva, nei confronti della Provincia medesima originariamente non costituita in giudizio, l'acquisizione entro 45 giorni di una relazione documentata che ricostruisse sinteticamente ma in maniera esaustiva l'iter realizzativo dell'opera stradale già denominata Fondovalle Stirone, chiedendo altresì l'elencazione in ordine cronologico degli eventi che lo caratterizzavano e l'allegazione degli atti che ne documentano lo sviluppo sino alla presa in consegna dell'opera stessa ed anche successivi, se ritenuti di interesse ai fini dell'individuazione dell'amministrazione eventualmente tenuta a valutare la possibilità di procedere nelle forme di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001;

che la Provincia di Parma produceva così, in data 21/06/2017, la relazione precitata, corredata di n. 12 documenti, con modalità telematica a mezzo PEC; produzione che, tuttavia, veniva contestata dalla Segreteria del T.A.R., Sezione di Parma, in quanto la stessa non risultava avvenuta nel formato digitale che prevede l'utilizzazione dei canali riservati agli Avvocati quali soggetti appositamente accreditati;

che la predetta modalità di produzione non risultava comunque possibile alla Provincia di Parma in

quanto l'Ufficio Legale dell'Ente non contava all'epoca e non conta comunque oggi iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Parma, e, pertanto, non essendovi alcun soggetto dell'Amministrazione accreditato come sopra, la stessa non era nelle condizioni di utilizzare la procedura riservata ai legali allo stato esercenti;

che la contestata irritualità, come sopra, della presentazione della suddetta relazione in prossimità ormai della scadenza del termine fissato dal T.A.R. per la sua produzione, unitamente alla contumacia, esponeva l'Ente al rischio di soccombenza;

che si rendeva pertanto a tal punto necessario procedere urgentemente al conferimento di un incarico legale per la costituzione in giudizio dell'Ente onde dar luogo, oltre alla tutela dell'Amministrazione, alla produzione documentale di cui sopra con le modalità ritualmente richieste, da parte del professionista mandatario il quale, per Legge, deve essere accreditato per la produzione medesima;

che a mezzo Decreto Presidenziale n. 93 del 26/06/2017, attenendosi al principio di rotazione, veniva così incaricata, per la tutela delle ragioni dell'Ente e per la produzione documentale richiesta, l'Avv. Annalisa Molinari dello Studio Cugurra-Pontiroli-Masi-Molinari del Foro di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, esperta di diritto amministrativo, come emerge dal curriculum della stessa, opportunamente valutato;

che con Sentenza n. 108/2018, depositata il 12/04/2018, il T.A.R dell'Emilia Romagna - Sezione di Parma, accoglieva le ragioni del ricorrente, ponendo in capo al solo Comune di Vernasca (PC) l'obbligo di soddisfarne le pretese, compensando le spese;

che il Comune di Vernasca stesso, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con atto notificato presso il difensore in primo grado della Provincia di Parma, Avv. Annalisa Molinari dello Studio Cugurra-Pontiroli-Masi-Molinari di Parma, proponeva appello al Consiglio di Stato contro la Provincia di Parma, il Comune di Pellegrino Parmense e la Provincia di Piacenza, chiedendo l'annullamento e/o la riforma della precitata Sentenza 108/2018 emessa dal T.A.R dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma;

Ritenuto:

da questa Presidenza che l'appello di cui in premessa sia irricevibile, inammissibile e comunque nel merito infondato per i motivi – al momento non esplicitati per opportunità di ordine processuale - e che sussistano pertanto fondati motivi per resistere nel giudizio d'appello stesso promosso dal Comune di Vernasca (PC), nonchè per procedere quindi, a tal fine, alla nomina di un legale per la tutela dell'Ente;

che peraltro, a mezzo nota di posta elettronica del 31/07/2018, anche il Dirigente dell'Ufficio Espropri della Provincia di Parma chiedeva che si procedesse senz'altro alla costituzione ed alla difesa in giudizio dell'Amministrazione pure nella fase d'appello come sopra radicata;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, come già precisato, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Precisato:

che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto:

che l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta è ivi effettivamente acquisibile;

Considerato:

che l'Avv. Annalisa Molinari di Parma, oggi tra l'altro inserita nell'Albo degli Avvocati esterni stilato dall'Ente in esito all'Avviso Pubblico scaduto il 14/11/2018, già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado, veniva a suo tempo individuata quale affidataria dell'incarico in via d'urgenza da parte dell'Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, nel rispetto comunque del principio di rotazione;

che l'esito del primo grado di giudizio è risultato favorevole alla Provincia di Parma, come sopra rappresentato, e l'Avv. Annalisa Molinari, affidataria della difesa innanzi al T.A.R., risulta già perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti della lite de qua, ora in fase d'appello innanzi al Consiglio di Stato;

che l'affidamento sempre all'Avv. Annalisa Molinari della tutela dell'Ente anche nel giudizio d'appello, ferme restando le ragioni di opportunità poc'anzi esposte, rispetterebbe comunque anche in questo caso il principio di rotazione, tenuto conto delle diverse procedure comparative esperite dopo l'ultimo incarico alla stessa conferito, peraltro risalente del resto all'anno 2018; procedure alle quali la medesima non veniva invitata o comunque, se basate su avvisi pubblici aperti, nemmeno risultando la stessa affidataria in esito a quelle che l'abbiano vista partecipare; ai fini di cui al presente atto è stato preso in considerazione, come anche in sede di conferimento del precedente incarico, il curriculum vitae della legale precitata;

che il Regolamento dell'Ente per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018, contempla tra l'altro espressamente, all'art. 6, tra i criteri per l'affidamento degli incarichi, anche quello di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; criterio riconducibile anche all'incarico di cui al presente atto, trattandosi di mandato per la difesa dell'Ente nella fase d'appello, seguente al mandato alle liti già a suo tempo rilasciato per il 1° grado di giudizio;

Dato atto che le linee guida Anac n.12, approvate con Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018, prevedono che:

"3.1.4.L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre;

3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;...OMISSIS.....;

Considerata:

pertanto la necessità di avvalersi, ai fini della costituzione anche nel giudizio d'appello per la tutela delle ragioni dell'Ente, dell'Avv. Annalisa Molinari dello Studio Cugurra-Pontiroli-Masi-Molinari del Foro di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, esperta di diritto amministrativo, come emerge dal curriculum della stessa, valutato in tal senso come anche già ai fini della difesa in primo grado;

di avvalersi altresì, ai fini della domiciliazione in Roma, dell'Avv. Andrea Romano dello Studio Legale associato Panunzio e Romano, con Studio ivi sito in Viale XXI Aprile n. 11, individuato

dall'Avv. Molinari, le cui spettanze rimarranno in ogni caso a carico dell'Avv. Molinari medesima e, pertanto, da intendersi ricomprese nel compenso previsto a favore di quest'ultima;

Considerato:

altresì che l'Avv. Molinari, all'uopo interpellata, formulava un preventivo di spesa da ritenersi congruo in quanto strutturato sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, riferiti a lite il cui valore permane indeterminabile;

Considerato inoltre:

che ai sensi dell'art.163, comma 3° del TUEL, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1° del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato, ossia il Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni - annualità 2019, approvato con atto C.P. n. 14 del 26/02/2018;

che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, è consentito l'esercizio provvisorio;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12 successivo, che ha differito dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

i contenuti del Decreto del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto "Avvio esercizio provvisorio 2019 – art. 163 del TUEL";

Tenuto conto:

che, trattandosi nello specifico di spesa necessaria in quanto afferente a procedimento in corso innanzi Consiglio di Stato, rispetto alla quale sussiste, pertanto, la necessità della tempestiva attivazione dell'Ente, non si procede al frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto:

di prevedere, per l'Avv. Annalisa Molinari, una spesa presunta di €. 4.302,00 .=, per le proprie spettanze, oltre a €. 645,30.= per rimborso forfetario al 15%, a €. 197,89.= per C.P.A. al 4% e ad €. 1.131,94.= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, per €. 6.277,13.=, secondo quanto comunicato dalla legale in parola con apposito preventivo di spesa conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.;

di conferire ai predetti procuratori le facoltà inerenti il giudizio di cui trattasi, tra cui quella di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio de quo innanzi al Consiglio di Stato, le fasi del quale sono da intendersi tutte già contemplate nell'impegno di spesa di cui appresso;

Dato atto inoltre che:

ai fini della liquidazione delle proprie spettanze e ferma restando la quantificazione delle stesse nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato è tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico all'Autorità Giudicante;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Funzionario Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di costituirsi nell'appello promosso dal Comune di Vernasca (PC) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, per le motivazioni di cui in premesse, autorizzando fin d'ora lo stesso Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" della Provincia di Parma al compimento degli atti necessari ed a comparire innanzi al Consiglio di Stato, avvalendosi a tale scopo dell'Avv. Annalisa Molinari dello Studio Cugurra-Pontiroli-Masi-Molinari del Foro di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, nonché, ai fini della domiciliazione in Roma, dell'Avv. Andrea Romano dello Studio Legale Associato Panunzio e Romano, ivi sito in Viale XXI Aprile n. 11, individuato dall'Avv. Molinari, presso il quale viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge ai fini dell'appello di cui in premessa;

di conferire ai predetti procuratori le facoltà inerenti il giudizio di cui trattasi, tra cui quella di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio de quo innanzi al Consiglio di Stato, le fasi del quale sono da intendersi tutte già contemplate nell'impegno di spesa di cui appresso;

di presumere una spesa di complessivi €. 6.277,13.=, quale importo preventivato dalla legale incaricata Avv. Annalisa Molinari, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di causa per non previsti incombenti processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte della professionista e da approvarsi dall'Amministrazione con specifico e successivo atto;

che le spettanze del domiciliatario in Roma, Avv Andrea Romano dello Studio Legale Associato Panunzio e Romano,, individuato dall'Avv. Molinari, rimarranno in ogni caso a carico dell'Avv. Molinari medesima e, pertanto, da intendersi ricomprese nel compenso previsto a favore di quest'ultima;

di dare atto:

che la spesa complessiva di €. 6.277,13.=, riservata all'Avv. Annalisa Molinari dello Studio Cugurra-Pontiroli-Masi-Molinari del Foro di Parma, farà carico al capitolo 305700650000 (ex 3057-65/0) Spese notarili e legali, titolo 1, missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), Codice Bilancio U.1.03.02.11.006 (Patrocinio legale) del Bilancio 2019 per il quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio stesso, è consentito l'esercizio provvisorio;

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2019;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE

Diego Rossi
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Servizio Ragioneria - Trattamento Economico del Personale - Societa'
Partecipate

Sulla proposta n. **24 / 2019** ad oggetto:

" COMUNE DI VERNASCA CONTRO PROVINCIA DI PARMA. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, N. 108/2018. -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICHI LEGALI. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 17/01/2019

Il Responsabile del Servizio Ragioneria - Trattamento
Economico del Personale - Societa' Partecipate
(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **24/2019** - SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto:

" COMUNE DI VERNASCA CONTRO PROVINCIA DI PARMA. - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, N. 108/2018. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICHI LEGALI. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 16/01/2019

Il Responsabile
(PICCERILLO PIETRO)
con firma digitale